



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Il Presidente del Tribunale

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23-6-2026;

visti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti costituite;

sentito l'arbitro ricusato all'udienza suddetta;

ritenuto che l'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente appare inammissibile, in quanto: - è, preliminarmente, pacifico fra le parti costituite che, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale della stessa ricorrente, si verta in tema di arbitrato irrituale, dal momento che è previsto che "... il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale "; - la giurisprudenza della Suprema Corte pronunciata in tema ed alla quale si ritiene di aderire, ha statuito che " all'arbitrato libero o irrituale, anche anteriormente alla novella del 1994, va riconosciuta natura privata, trattandosi di mandato con il quale le parti affidano ad uno o più terzi la soluzione di controversie mediante lo strumento negoziale, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi a considerare vincolante la decisione degli "arbitri" quale, appunto, espressione di tale volontà. Ne consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste in tal caso un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricusazione (dall'art. 815, primo comma, cod. proc. civ. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricusante), configurandosi viceversa una questione di esatto adempimento del mandato da parte degli arbitri, che della relativa non imparziale esecuzione rispondono nei confronti della parte danneggiata " (cfr. Cass. Civ. sez. 2, sent. 25-6-2005 n. 13701; cfr. anche Cass. Civ. sez. I, 10-9-1990 n. 9325); - del resto, lo stesso art. 808 ter c.p.c., unica norma dettata in tema di arbitrato irrituale, prevede che " Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo ", ad indicare, appunto, che all'arbitrato irrituale non si applicano le norme dettate dal titolo codicistico in tema di arbitrato (ivi compresa, dunque, la disciplina della ricusazione degli arbitri), riferite, evidentemente, al solo arbitrato rituale; - in altri termini, il dato letterale della norma pone, in realtà, le disposizioni del titolo ottavo, tra le quali, appunto, anche quella dell'art. 815 c.p.c., in contrapposizione, per così dire, alla scelta dell'arbitrato irrituale, nel senso che, qualora le parti non si determinassero per l'arbitrato irrituale, allora troverebbero applicazione le norme di cui al titolo ottavo, norme che, dunque, appaiono dettate (con l'eccezione dell'art. 812 c.p.c. espressamente richiamato, anche in tema di arbitrato irrituale, dal comma secondo n. 3 dell'art. 808 ter c.p.c.) specificamente per l'ipotesi di arbitrato rituale;

considerato, pertanto, che, alla luce di quanto sopra detto e spiegato, il ricorso per ricusazione va dichiarato inammissibile e che non è possibile entrare nel merito dell'istanza di ricusazione;

ritenuto, infine, che, in considerazione, in ogni caso, del fatto che sussiste contrasto giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, sulla questione di diritto affrontata in questa sede, sussistono giusti motivi per una compensazione integrale, fra le parti, delle spese di lite del presente procedimento;

p.q.m.

dichiara la inammissibilità, per le ragioni di cui in motivazione, del ricorso ex art. 815 c.p.c. proposto in questa sede da parte ricorrente;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Pescara, 26-6-2026.

Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo